



RELAZIONE DI PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 3/2013

Stato di fatto, analisi e criticità del primo triennio di applicazione del regolamento

PREMESSA

La offerta formativa del primo triennio a fronte di un fabbisogno stimato di 3900 CFP è stata di 4218 CFP, sufficiente dal punto di vista qualitativo ma non sufficientemente diversificata coerentemente con la estensione delle competenze professionali dei dottori agronomi e dottori forestali

ANNO	2013	2014	2015	2016	TOTALE TRIENNIO 2014-2016
EVENTI	683	1162	1403	1480	4728
CFP	457	932	1231	1208	4218

Il regolamento, che rimane valido nella sua impostazione generale, nel primo anno di applicazione ha mostrato alcune criticità che sono state segnalate dagli ordini e dalla federazioni e sono emerse nei vari livelli di consultazione del sistema (gruppi di lavoro specifici e commissione nazionale formazione, assemblee dei presidenti, conferenza dei presidenti di federazione), oltre che da comunicazioni più o meno formali di richiesta di modifiche al regolamento.

Una delle criticità più importanti emerse è sicuramente relativo al sistema delle istruttorie e del rilascio del parere di conformità dei Piani dell'offerta formativa e delle relative varianti, in particolare relativamente ai tempi lunghi dettati dalle sedute di consiglio; tale procedura, in questo primo triennio di applicazione del regolamento, ha avuto una funzione prevalentemente di indirizzo e coordinamento per garantire la uniformità di programmazione, gestione ed attuazione dei piani dell'offerta formativa al livello nazionale; poiché la pianificazione dell'attività formativa del sistema ordinistico impatta sulla vita professionale degli iscritti sarebbe quanto mai conveniente trasferire la valutazione dei parametri di conformità che vengono evidenziati nel regolamento in modifica agli iscritti che approveranno il Piano dell'offerta formativa preventivo ed il piano dell'offerta formativa consuntivo in assemblea degli iscritti analogamente al bilancio.

Altre esigenze emerse dal primo triennio di applicazione del regolamento sono relative ad una migliore identificazione e catalogazione delle attività riconosciute, all'inserimento di casi di esoneri per l'obbligo formativo con particolare attenzione alla parità di genere e per le situazioni di difficoltà gravi e contingenti, e all'abbassamento dell'anzianità di iscrizione per i membri della commissione di valutazione degli ordini territoriali.



MODIFICHE PROPOSTE CON LE MOTIVAZIONI

MODIFICHE ARTICOLO 1

Per maggiore chiarezza all'Articolo 1 del Reg. 3/2013 si aggiungono le seguenti definizioni, rispettivamente alla lettera y), z) e aa) del presente articolo:

y) **Scuola di Alta Formazione Professionale** delle scienze e tecnologie agrarie, ambientali e forestali: favorisce lo sviluppo di iniziative di formazione permanente e promuove le attività di formazione per l'ingresso dei giovani laureati nel mondo della professione;

z) **Agenzia formativa**: ai fini del presente regolamento, si definiscono Agenzie Formative per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale a svolgere formazione ai sensi dell'art 7 del DPR 137/12, oltre gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali;

aa) **Catalogo nazionale della formazione continua**: elenco di eventi formativi validati dal sistema ordinistico reperibile sul SIDAF.

MODIFICHE ARTICOLO 3

All'articolo 3 le attività formative vengono distinte in attività a catalogo e attività di tipo individuale; **le attività a catalogo** sono le attività formative di tipo formale - tradizionale (corso di formazione, corso di aggiornamento corso di specializzazione, corsi di specializzazione e di perfezionamento, corsi di formazione e aggiornamento, congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche viaggi di studio; **le attività di tipo individuale**, invece, sono attività formative di tipo informale e la cui partecipazione è personale e deve essere comunicata all'ordine attraverso i SIDAF per chiederne il riconoscimento dei relativi CFP. Le attività di tipo individuale sono le seguenti: tesi di dottorato di ricerca e dottorato professionale, superamento di esami in corsi di laurea universitari, partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari, partecipazione a master universitari, partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale, partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti, partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali, relazioni o lezioni nelle attività formative di cui alle lettere a) b) c) d) del presente comma, docenze in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali, articoli scientifici pubblicati sulle riviste ufficiali della categoria o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico – tecnico; articoli di natura tecnico – professionale o lavori professionali pubblicati sulle riviste ufficiali della categoria o sulle riviste accreditate dal Consiglio Nazionale;



monografie scientifiche o di natura tecnico – professionale con revisione di un comitato scientifico – tecnico o editoriale.

Pertanto nelle attività di tipo individuale sono stati introdotti i lavori professionali e sono stati distinti gli articoli scientifici dagli articoli di natura tecnico professionale; i lavori professionali e gli articoli di natura tecnico professionale dovranno essere pubblicati su riviste accreditate dal Consiglio Nazionale; la determinazione dei CFP riconosciuti ed i relativi parametri per singola attività formativa individuale riconosciuta viene definita all'articolo 13 tabella.

MODIFICHE ARTICOLO 5

All'art. 5 del Reg. 3/2013 si propongono le modifiche al comma 4 in cui viene introdotto “rispetto ai tempi e alle modalità” per sottolineare il concetto della libertà di scelta delle attività formative anche relativamente alle tempistiche e alle modalità di partecipazione

All'art. 5 del Reg. 3/2013 si propongono modifiche al comma 7 abbassando il limite di acquisizione dei CFP di tipo metaprofessionale per i neo iscritti da 1 a 0,5 CFP nell'anno successivo a quello di prima iscrizione; infatti, l'analisi dei dati del triennio 2014 -2016 ha evidenziato particolari difficoltà per i neoiscritti a svolgere nell'anno successivo alla prima iscrizione 1 CFP relativo ad attività di tipo metaprofessionale, in funzione della carenza di offerta formativa dal momento che per la maggiorparte le attività di tipo metaprofessionale vengono svolte dal sistema ordinistico.

INTRODUZIONE ARTICOLO 7 BIS e 7 TER

Vengono chiaramente introdotte la possibilità di effettuare attività formativa in convenzione con altri soggetti pubblici come riportato dall'art. 7 comma 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e di istituire la scuola di alta formazione a cui le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono erogare fondi come previsto dall'art 7 comma 6 del DPR 7 agosto 2012 n° 137.

MODIFICA ARTICOLO 9

Attribuzioni del Consiglio Nazionale

Il parere di conformità dei piani formativi, attualmente è un'attribuzione del Consiglio Nazionale. Nell'attuazione dei piani dell'offerta formativa il parere di conformità del Consiglio Nazionale attualmente è connesso alla istruttoria effettuata dai consiglieri nazionali componenti della commissione nazionale formazione, sulla base di linee guida definite dallo stesso consiglio nazionale con apposita deliberazione, ed è un atto di consiglio. Questo passaggio ulteriore che talvolta ha dilazionato i tempi di approvazione dei Piani dell'offerta formativa, impegnando il Consiglio Nazionale nelle relative istruttorie, viene superato dalla introduzione di linee guida per la definizione della conformità del piano formativo nel regolamento.



Nel momento in cui il regolamento ne definisce un livello quantitativo - qualitativo minimo corrispondente al fabbisogno degli iscritti, per garantire una uniformità al livello nazionale sia nella pianificazione che nella gestione dei piani dell'offerta formativa, nel rispetto delle diversità territoriali, il Piano formativo degli ordini e delle federazioni, potrebbe esser sottoposto esclusivamente all'approvazione dei fruitori cioè degli iscritti, con approvazione in assemblea ordinaria. Rimane ferma la attribuzione del consiglio di indirizzo e coordinamento e di verifica che le attività formative siano garantite in maniera congrua ed uniforme su tutto il territorio nazionale. L'articolo 9 viene adeguato anche alle altre modifiche ed introduzioni (art 7 bis e 7 ter) ampliando le attribuzione del Consiglio nazionale relativamente alla possibilità di convenzione con altri soggetti pubblici e alla possibilità di istituire la scuola di alta formazione.

MODIFICHE ART 10

Viene generalizzata la definizione dei membri di diritto della commissione ai coordinatori dei dipartimenti di competenza non potendo prevedere quali e quanti saranno negli assetti organizzativi dei consigli nazionali che si avvicenderanno.

MODIFICHE ART 11

L'art 11 che regola le attribuzioni degli ordini territoriali e delle federazioni viene modificato in conseguenza della modifica dell'art 9 e della nuova impostazione per cui il Piano dell'offerta formativa non viene più sottoposto al parere di conformità preventivo da parte del Consiglio nazionale. L'art 11 regola, pertanto, la approvazione del POF in assemblea degli iscritti anche quando il Piano viene delegato alla federazione, la possibilità per gli ordini di istituire il fondo formazione e la possibilità di avvalersi di finanziamenti di contributi pubblici, salvaguardando la terzietà e l'autonomia dell'ordine e con particolare attenzione ai conflitti di interesse.

MODIFICHE ART 12

L'articolo 12 viene modificato ed integrato riportando la descrizione dettagliata della composizione del Piano dell'offerta formativa e la tempistica di comunicazione del piano e delle attività sul SIDAF per permettere agli iscritti di essere informati correttamente e in tempi congrui.

Vengono stabiliti altresì modalità e tempistiche per la verifica preventiva della conformità dei Piani dell'offerta formativa da parte delle agenzie formative e della verifica a campione della conformità per i Piani dell'offerta formativa di Ordini e Federazioni.

Vengono, inoltre, definiti gli ambiti di intervento della formazione come di seguito:

- Ambito formativo di mantenimento, formazione su competenze consolidate nel territorio in cui si eroga la formazione.



- Ambito formativo di sviluppo, formazione su competenze in via di sviluppo per evoluzione del mercato delle prestazioni professionali o per la evoluzione normativa e di regolamentazione delle procedure legate all'attività lavorativa professionale.
- Ambito formativo di innovazione, formazione su settori fortemente innovativi su cui è necessario precorrere la formazione per poter avere margine di anticipo e di preparazione anche rispetto ad altre professioni concorrenti.

MODIFICHE ART 13

Le modifiche all'art 13 riguardano una migliore definizione delle tipologie di attività formative conformemente a quanto riportato nell'art 3; in particolare l'art 13 introduce i lavori professionali, elimina il parametro delle 10.000 battute per gli articoli scientifici o di natura tecnico professionale lasciando la valutazione all'ordine che ne esamina la possibilità di riconoscimento, inoltre si introduce la possibilità di riconoscere la monografia con revisione di un comitato editoriale, oltre che scientifico. Inoltre viene inserita la possibilità di riconoscere la tesi di dottorato di ricerca o professionale con 0,50/publicazione.

MODIFICHE ART 15

L'articolo 15 che regola gli esoneri per la formazione professionale continua introduce esoneri per l'obbligo formativo con particolare attenzione alla parità di genere e per le situazioni di difficoltà gravi e contingenti.

L'esonero d'ufficio è stato introdotto per permettere all'ordine in situazioni particolari di procedere ad esonerare senza istanza dell'iscritto.

In particolare per le condizioni di esonero d'ufficio sono determinate dallo stato giuridico professionale che definisce che l'iscritto esercita la sua attività professionale nell'esclusivo interesse dello stato e per situazioni particolari di emergenze definite da ordinanze ministeriali.

MODIFICHE ART 20

Attualmente il comma dell'art 20 Comma 3 riporta "La Commissione di valutazione è composta da tre membri designati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra gli iscritti con almeno 10 anni di anzianità di iscrizione all'Albo"

La proposta di modifica riguarda l'abbassamento dell'anzianità di iscrizione per in membri della commissione di valutazione degli ordini territoriali, dal momento che sia sufficiente avere 5 anni di anzianità di iscrizione, e che tale periodo sia sufficiente per avere assunto esperienza per poter far parte di una commissione che valuta le attività formative degli iscritti.

INTRODUZIONE ART 20 BIS



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Le modalità di attuazione vengono definite nell'art 20 bis riportando quanto era originariamente previsto al comma 5 dell'art 21 che viene abrogato in parte e che riporta come norme transitorie soltanto quelle atualizzabili.

MODIFICHE ART 22

L'entrata in vigore non viene stabilita con una data specifica ma è legata alla data di pubblicazione delle modifiche al regolamento da parte del Ministero della Giustizia sul bollettino ufficiale.



TESTO PROPOSTO

**Testo Consolidato del Regolamento CONAF 3/2013
Regolamento per la formazione professionale continua**

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI

- **visti** gli art. 57, art. 165 e l'art. 166 del trattato dell'unione europea;
- **vista** la direttiva 2005/36/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- **vista** la raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- **vista** la decisione n. 2241/2004/ce del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (europass);
- **visti** gli art. 2229 e segg. del codice civile, esercizio delle professioni intellettuali;
- **visto** l'art. 13, comma 1, lett. n, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine curi il *"perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti"*;
- **visto** l'art. 21 ter, comma 1, lett. f, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che la Federazione regionale degli ordini promuova e coordini sul piano regionale *"le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini"*;
- **visto** l'art. 26, comma 1, lettera b, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine nazionale coordini e promuova *"le attività dei Consigli degli Ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti"*;
- **visto** l'art. 13 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio dell'Ordine nazionale il 13 giugno 2013, che dispone che *"L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività"*;
- **visto** il decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"* e i relativi decreti attuativi;



- **visto** l'art. 3, comma 5, lett. b, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, che sancisce l'obbligo di stabilire percorsi di formazione continua sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;
- **visto** l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica, 7 agosto 2012, n. 137, che detta i principi per l'adempimento dell'obbligo di formazione continua;
- **visto** il regolamento di formazione permanente adottato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 55 del 2 ottobre 2009 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2010;
- **vista** la delibera n. 233 del 23 luglio 2013 con cui veniva approvato lo schema di regolamento per la formazione professionale continua;
- **visti** il Parere favorevole del Ministro della Giustizia del 23 ottobre 2013;
- **considerato** che ai Consigli degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale;
- **considerato** che, oltre che in ambito deontologico, il possesso di un adeguato bagaglio di conoscenze e di sapere, anche a carattere specialistico, da aggiornare e arricchire periodicamente si apprezza in prospettiva comunitaria, mentre l'importanza e la rilevanza costituzionale dell'attività professionale degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ne impone un esercizio consapevole e socialmente responsabile, quale mezzo di attuazione dell'ordinamento professionale;
- **considerato** che l'esercizio delle prestazioni degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali, stante la continua produzione normativa e l'inarrestabile progresso scientifico e tecnologico, impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità della prestazione professionale;
- **considerato** che la formazione permanente costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un *"economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010"* in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;
- **considerato** che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 considera (considerando 39) che *"data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici"* e quindi stabilisce all'art. 22, in particolare la lettera b, la necessità che *"secondo le procedure specifiche di ciascuno Stato membro, la formazione e l'istruzione permanente permettono alle*



persone che hanno completato i propri studi di tenersi al passo con i progressi professionali in misura necessaria a mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci”;

- **considerato** che la formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all’aggiornamento del «capitale umano»;
- **considerato** che le attività formative assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;

ha adottato il seguente regolamento per la formazione professionale continua.

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, Sono assunte le seguenti definizioni:

- a) **Ordinamento professionale**: la L. 3/76 modificata ed integrata dalla L. 152/92, il relativo regolamento di esecuzione DPR 350/81, con le integrazioni e modifiche del DPR 328/2001, del DPR 169/2005 e del DPR 137/2012;
- b) **Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali** di cui alla L. 3/76 e s.m.i, di seguito denominato CONAF;
- c) **Consiglio Nazionale**: l'organo di governo dell’Ordine Nazionale;
- d) **Ordine**: l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di cui all'art.9, comma 1, della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- e) **Funzioni istituzionali**: le funzioni del Consiglio Nazionale previste dalla legge e dai regolamenti nonché dagli usi osservati come diritto pubblico, così come previsto dall'art. 11 del codice civile;
- f) **Iscritti: Dottori Agronomi e Dottori Forestali** abilitati all’esercizio della professione ed iscritti agli albi della sezione A di cui all'art. 3 della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 così come modificato ed integrato dal DPR del 5 Giugno 2001, n. 328 e **Agronomi Junior** e **Forestali Junior, Biotecnologi Agrari**, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti alla sezione B di cui all’art.10 comma 4 del DPR 328/2001; le **società tra professionisti** di cui alla la Legge 12 novembre 2011, n. 183;
- g) **Professione regolamentata**: si intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in Ordini o Collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;
- h) **Professionista**: si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera g.;



- i) **Portale Istituzionale CONAF**: il sito internet ufficiale del Consiglio Nazionale;
- j) **Bollettino Ufficiale CONAF, B.U.C.**: è lo strumento legale per la conoscenza dei regolamenti e degli atti emanati dal Conaf;
- k) **Federazione Regionale**: è l'istituzione a livello regionale di rappresentanza dell'Ordine così come definita dall'art. 21 bis della Legge 7 gennaio 1976, n. 3 e s.m.i.;
- l) **Consiglio della Federazione**: organo della Federazione a livello Regionale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;
- m) **Assemblea della Federazione Regionale**: l'assemblea dei consiglieri degli ordini territoriali della Regione o regioni costituenti a federazione;
- n) **Consulta delle Federazioni**: il coordinamento delle Federazioni Regionali;
- o) **Ordine territoriale**: Ente pubblico non economico a livello provinciale o interprovinciale costituito dagli iscritti nella circoscrizione;
- p) **Consiglio dell'Ordine territoriale**: organo dell'Ordine a livello provinciale o interprovinciale che svolge funzioni di rappresentanza e amministrative;
- q) **Assemblea dell'Ordine Territoriale**: l'assemblea degli iscritti all'ordine territoriale;
- r) **Assemblea dei Presidenti**: l'assemblea dei Presidenti degli Ordini territoriali;
- s) **Consiglio di disciplina dell'Ordine territoriale**: organo dell'Ordine territoriale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo;
- t) **Consiglio di disciplina dell'Ordine Nazionale**: organo dell'Ordine nazionale che svolge funzioni di valutazione, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti i ricorsi degli iscritti all'Albo;
- u) **Persona fisica**: persona con capacità giuridica di cui al libro 1 titolo 1 codice civile;
- v) **Persona giuridica**: complesso organizzato di persone e di beni con capacità giuridica di cui al titolo II capo 1 Codice Civile;
- w) **Persona fisica o giuridica in libertà di stabilimento**: professionista singolo o associato dell'unione europea accreditato presso l'Ordine territoriale per svolgere attività professionale riservata con stabilimento nella giurisdizione;
- x) **SIDAF**: il Sistema Informativo dell'ordine dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali;



y) **Scuola di Alta Formazione Professionale delle scienze e tecnologie agrarie, ambientali e forestali**: favorisce lo sviluppo di iniziative di formazione permanente e promuove le attività di formazione per l'ingresso dei giovani laureati nel mondo della professione;

z) **Agenzia formativa**: ai fini del presente regolamento, si definiscono Agenzie Formative per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale a svolgere formazione ai sensi dell'art 7 del DPR 137/12, oltre gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali;

aa) **Catalogo nazionale della formazione continua**: elenco di eventi formativi validati dal sistema ordinistico reperibile sul SIDAF.

Art. 2

Obbligo formativo

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale gli iscritti hanno l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Sono soggetti all'obbligo formativo tutte le persone fisiche iscritte all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali ad eccezione dei soggetti esonerati di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Art. 3

Attività formativa e settori disciplinari professionali

1. Con l'espressione "attività formativa", finalizzata all'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 2, si intende ogni attività di aggiornamento, accrescimento e approfondimento delle conoscenze professionali, svolta mediante la partecipazione a iniziative culturali singole o di gruppo nei vari ambiti di competenza professionale.

2. L'attività formativa si distingue in:

a. *attività formativa metaprofessionale*. È l'attività di apprendimento riguardante l'ordinamento, la deontologia, la previdenza, la fiscalità, la tutela dei dati personali, la tutela della salute e della sicurezza negli studi professionali, la comunicazione, l'informatica, le lingue, l'organizzazione dello studio professionale;

b. *attività formativa caratterizzante*. È l'attività volta al perfezionamento scientifico e tecnico relativo alla qualificazione della prestazione professionale nonché all'elaborazione metodologica posta alla base delle attività professionali nei campi di competenza della professione.



3. Sono riconosciute le seguenti tipologie di attività formativa:

A catalogo

- a) corsi di formazione e aggiornamento;
- b) corsi di specializzazione e di perfezionamento;
- c) congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio;
- d) visite tecniche viaggi di studio.

Individuali

- a) Tesi di dottorato di ricerca e dottorato professionale;
- b) superamento di esami in corsi di laurea universitari;
- c) partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari;
- d) partecipazione a master universitari;
- e) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti da organismi nazionali e internazionali della categoria professionale;
- f) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
- g) partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti;
- h) partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali;
- i) relazioni o lezioni nelle attività formative di cui alle lettere a), d), e) del presente comma;
- l) docenze in Università o centri di ricerca regionali, nazionali, comunitari o internazionali;
- m) articoli scientifici pubblicati sulle riviste ufficiali della categoria o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico – tecnico; articoli di natura tecnico – professionale o lavori professionali pubblicati sulle riviste ufficiali della categoria o sulle riviste accreditate dal Consiglio Nazionale; monografie scientifiche o di natura tecnico – professionale con revisione di un comitato scientifico – tecnico o editoriale.

4. Le attività formative di cui al comma 3 devono avere a oggetto le materie o tematiche comprese nell'elenco dei settori disciplinari professionali di cui al successivo comma 6.

5. Ulteriori attività formative possono essere riconosciute con delibera del Consiglio Nazionale purché coerenti con i principi e criteri previsti dal presente regolamento.

6. I settori disciplinari professionali (S.D.P) sono raggruppamenti di discipline tecnico-scientifiche afferenti alle competenze previste dall'ordinamento professionale. I settori sono stabiliti dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.



Art. 4

Valore del credito formativo

1. L'unità di misura della formazione continua è il Credito Formativo Professionale (CFP) che equivale a 8 ore di attività formativa.

Art. 5

Modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo formativo

1. L'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di prima iscrizione all'Albo.

2. L'anno formativo coincide con quello solare.

3. Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

4. Ogni iscritto sceglie liberamente le attività formative da svolgere, in relazione alle sue preferenze rispetto ai tempi e alle modalità, nell'ambito dei settori disciplinari professionali di cui all'art. 3, comma 6 del presente regolamento.

5. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 9 CFP, di cui almeno 2 CFP devono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo.

6. Almeno 1 CFP ogni triennio deve derivare da attività formative aventi a oggetto argomenti metaprofessionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente regolamento.

7. Entro l'anno successivo a quello di prima iscrizione, gli iscritti devono acquisire almeno 0,5 CFP derivante da attività formative aventi a oggetto argomenti di tipo metaprofessionali di cui all'art 3 comma 2 lettera a) del presente regolamento.

8. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 3 CFP, quelli eccedenti sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale in deroga al comma 5, ultima parte, del presente articolo.

9. Il comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione ovvero di trasferimento successivo al primo anno di iscrizione.

Art. 6

Accreditamento delle associazioni degli iscritti agli albi e di altri soggetti

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/12, oltre gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, possono svolgere attività formativa anche le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.



2. Ai fini del presente regolamento, le associazioni degli iscritti agli albi e altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale si definiscono Agenzie Formative per l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori.

3. I criteri per l'accreditamento delle associazioni degli iscritti agli albi e degli altri soggetti di cui all'art. 7, comma 2 del DPR 137/12 sono stabiliti ed aggiornati con deliberazione del Consiglio Nazionale.

4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CONAF, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CONAF, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CONAF autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata. In caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle associazioni professionali e dei soggetti accreditati, il Consiglio Nazionale dispone, con apposita deliberazione, la revoca dell'autorizzazione, previo parere del Ministero della Giustizia.

Art. 7

Convenzioni con le Università

1. Con apposite convenzioni stipulate tra il Consiglio nazionale e le Università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 sono valide le convenzioni già stipulate dal Consiglio Nazionale alla data di pubblicazione del presente regolamento se rispettose di quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 7 bis

Convenzioni con altri soggetti

L'attività di formazione, quando è svolta dal sistema ordinistico, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti come previsto dall'art. 7 comma 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 7 ter

Scuola di Alta Formazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

1. Nell'ambito della funzione attribuite relative al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti, il Consiglio potrà istituire la Scuola di Alta Formazione Professionale delle scienze e tecnologie agrarie, ambientali e forestali, anche in collaborazione con la Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Agraria e con le relative Facoltà o Atenei e associazioni scientifiche. La Scuola ha lo



scopo di favorire lo sviluppo di iniziative di formazione permanente e di promuovere le attività di formazione per l'ingresso dei giovani laureati nel mondo della professione.

2. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale come previsto dall'art. 7 comma 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Art. 8

Crediti formativi professionali interdisciplinari

1. Le attività formative interdisciplinari sono riconosciute ai sensi degli appositi regolamenti comuni approvati dai consigli nazionali delle professioni interessate, previo parere favorevole dei Ministri vigilanti.

Il valore delle attività formative svolte dagli iscritti agli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali è parametrato al valore di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 9

Attribuzioni e compiti del Consiglio nazionale

1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione.

2. In particolare, il Consiglio Nazionale:

- a) redige e aggiorna il regolamento di formazione e lo sottopone al parere vincolante del Ministero della Giustizia per la relativa approvazione;
- b) predispone e aggiorna l'elenco dei settori disciplinari professionali di cui all'art 3, comma 6;
- c) predispone e aggiorna i criteri per l'accREDITamento delle associazioni degli iscritti agli albi e di altri soggetti di cui all'art. 6, comma 3;
- d) predispone e aggiorna le linee guida per lo svolgimento dell'attività formativa realizzata dagli Ordini territoriali e dalle Federazioni regionali in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
- e) definisce e stipula le convenzioni con le Università di cui all'art. 7 del presente regolamento;
- f) definisce e stipula le convenzioni con gli altri soggetti di cui all'art. 7 bis del presente regolamento;
- g) può istituire la Scuola di Alta Formazione di cui all'art. 7 ter del presente regolamento;
- h) definisce e stipula i regolamenti di cui all'art. 8 con le altre professioni regolamentate;
- i) definisce predispone e aggiorna le linee guida per il riconoscimento delle attività formative a distanza (FAD);
- j) implementa il Sistema Informativo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (SIDAF) per la gestione della formazione continua;
- k) esprime parere di conformità sui piani dell'offerta formativa annuale delle agenzie formative secondo i criteri indicati al successivo art. 12, comma 2;



- l) promuove, di concerto con gli Ordini territoriali e le Federazioni regionali, il sistema degli standard di qualità delle prestazioni professionali per gli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali;
- m) il Consiglio Nazionale verifica l'attuazione e l'attività formativa delle agenzie formative;
- n) revoca, in caso di accertate e gravi inadempienze nella gestione e attuazione delle attività formative delle agenzie formative dei dottori agronomi e dei dottori forestali accreditate, con apposita deliberazione, l'autorizzazione di cui all'art. 6, comma 4 del presente regolamento, previo parere del Ministero della Giustizia.
3. Il Consiglio Nazionale verifica l'attuazione e l'attività formativa degli Ordini territoriali, delle Federazioni regionali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati.

Art. 10

Commissione nazionale della formazione professionale continua

1. La Commissione nazionale della formazione professionale continua è istituita dal Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 1 del Regolamento generale del Consiglio Nazionale, al fine di supportare le attività previste dall'art. 9 del presente regolamento.
2. La Commissione nazionale della formazione professionale continua è composta da un membro designato dal Consiglio nazionale, da un membro designato dall'Assemblea dei Presidenti degli Ordini e da un membro designato dalla Consulta delle Federazioni regionali. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
3. Sono membri di diritto della Commissione nazionale della formazione professionale continua il Presidente del Consiglio Nazionale e i coordinatori dei dipartimenti di competenza.
4. La commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio nazionale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.
5. Con apposita deliberazione del Consiglio Nazionale vengono definite le procedure e i criteri per le attività e il funzionamento della Commissione.
6. I membri della Commissione nazionale di cui al comma 2 del presente articolo che senza giustificato motivo non partecipano a due riunioni consecutive decadono e sono sostituiti dai rispettivi supplenti.

Art. 11

Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali e delle Federazioni regionali

1. Gli Ordini territoriali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) dell'Ordinamento professionale e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 nonché le Federazioni



regionali nell'ambito delle competenze di cui all'art. 21 ter, comma 1, lettera f) e dell'art. 7, comma 2 del DPR 137/2012 sono tenuti all'organizzazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), d), e) del presente regolamento.

2. In particolare,

2.1. gli Ordini territoriali:

- a) Predispongono ed attuano il piano annuale dell'offerta formativa attraverso il Consiglio o mediante delega alla federazione di appartenenza;
- b) approvano il piano formativo in assemblea annuale degli iscritti, anche quando delegato alla federazione;
- c) istituiscono il fondo formazione;
- d) favoriscono lo svolgimento della formazione professionale preferibilmente in forma gratuita, potendosi avvalere per il finanziamento di attività di formazione di contributi pubblici e privati di enti terzi che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali coerenti con i temi di competenza professionale, senza che ciò determini ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma o conflitti di interesse alcune, tali da minare l'autonomia dell'Ordine;
- e) verificano l'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti con le modalità previste all'art. 17;
- f) nominano la Commissione di valutazione di cui all'art. 20;
- g) comunicano agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo annuale;
- h) certificano, a domanda, l'assolvimento dell'obbligo formativo dell'iscritto;
- i) rendono pubbliche le informazioni essenziali relative all'assolvimento dell'obbligo formativo.

2.2. le Federazioni regionali:

- a) promuovono e coordinano le attività formative degli Ordini;
- b) favoriscono e agevolano l'attuazione dei piani formativi degli Ordini;
- c) possono svolgere attività formative su delega degli Ordini;
- d) possono predisporre e attuare un proprio piano dell'offerta formativa;
- e) approvano il piano dell'offerta formativa in assemblea.

3. Gli Ordini territoriali e le Federazioni Regionali possono svolgere le attività formative in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

4. L'attività formativa realizzata in cooperazione o convenzione con altri soggetti è organizzata secondo linee guida di cui all'art. 9, comma 2, lett. d) del presente regolamento.

Art. 12

Svolgimento delle attività formative e Piani annuali dell'offerta formativa

1. Il piano annuale dell'offerta formativa è lo strumento di pianificazione delle attività formative indirizzato agli iscritti per ottemperare all'obbligo formativo di cui all'art. 2.



2. Gli Ordini, le Federazioni regionali, e le Agenzie Formative predispongono il piano annuale dell'offerta formativa articolato in due sezioni:

Sezione I: nella prima sezione vengono descritti

- i fabbisogni formativi degli iscritti,
- la strategia e gli obiettivi,
- l'organizzazione, la priorità degli eventi e gli ambiti di intervento.

Gli ambiti di intervento sulla formazione professionale continua di tipo caratterizzante sono i seguenti:

- Ambito formativo di mantenimento, formazione su competenze consolidate nel territorio in cui si eroga la formazione.
- Ambito formativo di sviluppo, formazione su competenze in via di sviluppo per evoluzione del mercato delle prestazioni professionali o per la evoluzione normativa e di regolamentazione delle procedure legate all'attività lavorativa professionale.
- Ambito formativo di innovazione, formazione su settori fortemente innovativi su cui è necessario percorrere la formazione per poter avere margine di anticipo e di preparazione anche rispetto ad altre professioni concorrenti.

- i settori disciplinari professionali su cui verterà il programma degli eventi con definizione del numero dei crediti formativi funzionali alle priorità individuate e idoneo a soddisfare i fabbisogni degli iscritti distinti in attività caratterizzanti ed attività meta professionali,
- il numero dei crediti formativi per tipologia di attività come definite all'art. 3 comma 2,
- il valore totale dell'attività formativa calcolato con il parametro dei costi standard.

Sezione II: nella seconda sezione vengono descritti gli eventi correlati ai settori disciplinari professionali individuati nella sezione I.

Ogni evento inserito deve essere reso disponibile nel catalogo nazionale della formazione continua entro 15 giorni della sua realizzazione e deve contenere i seguenti elementi informativi minimi:

- a) la tipologia;
- b) il settore disciplinare professionale;
- c) gli argomenti oggetto di trattazione;
- d) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;
- e) il periodo previsto di svolgimento;
- f) il luogo di svolgimento;
- g) la qualifica dei relatori;
- h) gli eventuali oneri a carico dei partecipanti;
- i) altre informazioni ritenute utili.



3. Nel piano annuale dell'offerta formativa devono essere evidenziate le tematiche metaprofessionali onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi di cui all'art. 5, comma 6.
4. Al piano annuale nazionale dell'offerta formativa concorrono gli Ordini territoriali, le Federazioni regionali, anche attraverso gli enti convenzionati di cui agli artt. 7 e 7 bis e le Agenzie Formative, congiuntamente o disgiuntamente.
5. I piani formativi sono presentati attraverso il SIDAF dagli Ordini e dalle Federazioni regionali previa approvazione in Consiglio dell'Ordine ed in assemblea degli iscritti e dalle Agenzie Formative autorizzate.
6. Il Consiglio Nazionale ricevuto il piano formativo sul portale sidaf da parte di ordini e federazioni entro 90 giorni verifica a campione la conformità ai criteri di cui al comma 2 mentre, ricevuto il piano formativo sul portale SIDAF da parte delle agenzie formative entro 30 giorni verifica la conformità ai criteri di cui al comma 2.
7. Gli Ordini e le Federazioni e le agenzie formative di cui all'art. 6 durante l'anno presentano con le stesse modalità eventuali varianti al piano formativo e, alla fine di ogni anno, presentano lo stato finale del piano annuale dell'offerta formativa indicando il computo finale dei crediti formativi per ogni settore disciplinare professionale, e motivando le eventuali variazioni intercorse rispetto al piano presentato e approvato in assemblea degli iscritti o approvato dal CONAF.
8. Le attività formative organizzate dagli Ordini o dalle Federazioni regionali o dalle Agenzie Formative al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia. Gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine o dalla Federazione regionale o dall'associazione professionale o dal soggetto autorizzato che ha gestito l'organizzazione.

Art. 13

Valutazione delle attività formative

1. La valutazione delle attività formative di cui all'art. 3, comma 3, è effettuata secondo i criteri riportati nella tabella 1.



Tabella 1 – Valutazione delle attività formative

Descrizione delle tipologie di attività formative	Crediti attribuiti certificati	Limiti massimi annuali (CFP)
Attività formative a catalogo		
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, di specializzazione e di perfezionamento, congressi, seminari, convegni, laboratori professionali, giornate di studio, visite tecniche e viaggi di studio.	1 CFP ogni 8 ore	nessuno
Attività formative individuali		
Superamento di esami in corsi di laurea universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione a corsi di specializzazione e perfezionamento universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Partecipazione a master universitari	1 CFP ogni CFU	nessuno
Tesi di dottorati di ricerca e professionali	0,50/pubblicazione	3
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio nazionale, delle Federazioni regionali o degli Ordini	0,25 CFP/riunione	1 CFP
Partecipazione alle assemblee annuali degli Ordini e delle Federazioni regionali	0,25 CFP/assemblea	0,5 CFP
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio nazionale	0,5 CFP/riunione	1 CFP
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di dottore agronomo e di dottore forestale	0,5 CFP/sessione	1 CFP
Partecipazione a commissioni presso enti pubblici territoriali aventi finalità di valutazione di piani e/o progetti	0,25 CFP/riunione	1 CFP
Relazioni a corsi di aggiornamento e formazione, specializzazione e perfezionamento seminari, congressi, convegni, corsi post-laurea, master universitari	0,25 CFP per 1 ora o frazione di ora	1 CFP
Articoli scientifici pubblicati sulle riviste ufficiali della categoria o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico - tecnico	0,25 CFP/pubblicazione	3 CFP
Articoli tecnico - professionali pubblicati sulle riviste ufficiali della categoria o sulle riviste accreditate dal Consiglio Nazionale	0,25 CFP/pubblicazione	3 CFP
Lavori professionali pubblicati sulle riviste accreditate dal Consiglio Nazionale	1 CFP/pubblicazione	3 CFP
Monografie scientifiche o di natura tecnico- professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato scientifico-tecnico o editoriale	0,5 CFP/pubblicazione	3 CFP
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell'ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti	1 CFP ogni CFU	3 CFP

2. L'iscritto può chiedere al Consiglio dell'Ordine territoriale il riconoscimento di attività formative diverse da quelle definite all'art. 3. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può riconoscere tali attività nella misura massima di 2 CFP nel triennio.



3. I criteri di valutazione di cui alla tabella 1 sono aggiornati dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.

4. Su istanza dell'iscritto la partecipazione alle attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano, diverse da quelle di cui all'art.12, comma 7 del presente regolamento, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

Art. 14

Sistema Informativo per la gestione della Formazione continua

1. Il Consiglio Nazionale implementa il SIDAF per la gestione della formazione professionale continua.

Art. 15

Esoneri

1. Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa.

2. All'esonero temporaneo consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero. I motivi di esonero sono i seguenti:

- a) maternità, o paternità fino a 2 anni anche per genitori affidatari ed adottivi;
- b) grave malattia o infortunio, servizio militare volontario e civile, assenza dall'Italia debitamente documentate;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause di forza maggiore;
- d) malattia grave debitamente documentata del coniuge, dei parenti e degli affini entro il primo grado e dei componenti il nucleo familiare;
- e) esercizio dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione;
- f) gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.

3. L'Ordine può esonerare d'ufficio dall'obbligo formativo:

- a) Gli iscritti che esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non sono tenuti all'obbligo di cui all'art. 2.
- b) Gli iscritti ricadenti in aree colpite da calamità naturali per il periodo di emergenza documentato da ordinanze statali.

4. Gli iscritti che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.



Art. 16

Adempimenti degli iscritti

1. Al termine di ogni anno ciascun iscritto comunica attraverso il SIDAF al Consiglio dell'Ordine le attività formative svolte di cui all'art. 3, comma 3 se non già registrate nel SIDAF.

Art. 17

Verifica dell'obbligo formativo degli iscritti

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti.

2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine può chiedere all'iscritto chiarimenti e documentazione integrativa.

3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per le attività formative che non risultino documentate.

4. Al termine del triennio formativo il Consiglio dell'Ordine territoriale comunica agli iscritti l'eventuale inottemperanza dell'obbligo assegnando un tempo congruo, non superiore a un anno, per l'assolvimento e al termine di tale periodo segnala gli inadempienti al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 18

Inosservanza dell'obbligo formativo

1. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo triennale costituisce illecito disciplinare.

2. Il Consiglio dell'Ordine territoriale segnala, al termine della procedura di cui all'art. 17, comma 4 del presente regolamento, l'inosservanza dell'obbligo al Consiglio di disciplina territoriale.

Art. 19

Pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo della formazione continua

1. La pubblicità dell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua avviene attraverso l'Albo Unico Nazionale di cui all'art. 3, comma 2 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 implementato nel SIDAF.

2. Ciascun iscritto può indicare, in tutte le forme di comunicazione, di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua.



3. Il regime di pubblicità riguarda l'intera carriera professionale dell'iscritto a partire dall'anno 2009; i CFP acquisiti sono distinti per settori disciplinari professionali.

Art. 20

Commissione di valutazione dell'Ordine territoriale

1. Il Consiglio dell'Ordine territoriale può costituire una Commissione di valutazione dell'attività formativa degli iscritti.
2. La Commissione ha il compito di supportare il Consiglio dell'Ordine territoriale nelle attività previste dall'art. 11, comma 2.1 del seguente regolamento.
3. La Commissione di valutazione è composta da tre membri designati dal Consiglio dell'Ordine e scelti tra gli iscritti con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'Albo.
4. Per ogni membro è designato, con gli stessi criteri, un supplente.
5. La Commissione dura in carica per la durata del mandato del Consiglio dell'Ordine territoriale e rimane in essere fino alla nomina della nuova commissione.
6. Il Consiglio dell'Ordine può revocare o sostituire i membri effettivi o supplenti.

Art. 20 bis

Modalità di attuazione

In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività di formazione professionale continua.

Art. 21

Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento di formazione professionale permanente approvato con deliberazione del Consiglio nazionale n. 55 del 2 ottobre 2009.
2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il triennio 2014-2016 gli iscritti possono chiedere il riconoscimento delle attività svolte nel 2013 e dei relativi crediti formativi professionali del seguente regolamento. Il riconoscimento dei crediti formativi avviene secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Art. 22

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia.
2. Le modifiche al presente regolamento seguono la procedura prevista dall'art. 7 del DPR 137/2012.